

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 22598 Anno 2019**

**Presidente: LIBERATI GIOVANNI**

**Relatore: GAI EMANUELA**

**Data Udiienza: 10/04/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Chetta Walter, nato a Gallipoli il 28/07/1976

avverso l'ordinanza del 06/11/2018 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;  
udito per l'indagato l'avv. Suez che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1.- II Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 6 novembre 2018, ha rigettato la richiesta di riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., proposta da Walter Chetta avverso il decreto di sequestro preventivo, del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, relativo a veicolo Fiat 242 attrezzato per lo svolgimento di attività commerciale, nonché altra attrezzatura funzionale alla attività commerciale denominata "Panino City", intestata <sup>ale</sup>ricorrente e ubicata sul lungomare di Gallipoli, in relazione ai reati di cui all'articolo 44 lett. c) del d.P.R.



n. 380 del 2001, art. 181 d.lgs n. 42 del 2004, e art. 54-1161 cod. nav., ed ha confermato il decreto impugnato.

1.1. Il Tribunale ha motivato la decisione osservando – quanto al *fumus commissi delicti* - che sulla scorta degli accertamenti *in loco* e della documentazione fotografica, il ricorrente risultava titolare dell'autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale marittima di mq. 9,85, finalizzata al posizionamento di un veicolo attrezzato per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, giusta autorizzazione commerciale, itinerante a carattere permanente, rilasciatagli dal Comune di Gallipoli, che tuttavia, la superficie complessiva occupata era superiore a quella indicata nell'autorizzazione demaniale riscontrandosi, in effetti, la presenza di altre opere (bancone su ruote di dimensioni di mq. 0,66, pannello posto a delimitazione dell'area compresa tra il veicolo e il muro adiacente, pedana sopraelevata con annesso bancone munito di braciere, recinzione metallica rivestita da canne con copertura in telo a protezione di un ulteriore superficie di mq. 6,65, ove risultano collocati due bidoni, due frigoriferi, due tavolini, due bombole di gas gpl, una delle quali collegate al veicolo a sua volta connessa al quadro elettrico posizionato lungo la predetta rete metallica). Il luogo interessato dalla struttura risultava soggetto a vincolo paesaggistico ed a tutela da parte del PUTT/R, essendo l'intera area demaniale, e l'autorizzazione ad operare sul posteggio era scaduta a far data dal 12 luglio 2013.

Con riguardo alla tipologia di quanto riscontrato, evidenzia il tribunale, come gli interventi innanzi elencati rientravano nel concetto di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e5) del d.p.r. 380 del 2001 e, come tali soggetti, al rilascio del permesso a costruire. Trattandosi di opere che per le caratteristiche intrinseche, come rilevate negli accertamenti, unite al dato relativo alla permanenza nel tempo della struttura, evincibile dal fascicolo fotografico, evidenziavano inequivocabilmente che le stesse erano funzionali ad un utilizzo stabile e duraturo nel tempo, con conseguente abusività degli interventi realizzati in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica.

Per effetto della realizzazione delle predette opere, di fatto, si era determinata l'occupazione di un'area maggiore di quella assentita con l'autorizzazione demaniale marittima, pari a mq. 9,85, sicchè risultava integrata anche la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui agli artt. 54 e 1161 codice navigazione.

Infine, parimenti sussistente era il *periculum in mora* derivante dalla necessità di impedire l'ulteriore lesione al bene giuridico protetto derivante dalla disponibilità in capo al ricorrente dei manufatti sequestrati zona interessata da vincolo paesaggistico e demaniale.

2. - Per l'annullamento della ordinanza, il difensore dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo, la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen.

Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe ritenuto che l'autorizzazione ad operare su posteggio fosse scaduta, alla data del 12 luglio 2013, senza considerare che il ricorrente avrebbe ottenuto la concessione n. 503 del 28 agosto 2017, titolo concessorio prorogato, per effetto della legge 27 dicembre 2017 n. 205, fino al 31 dicembre 2020, sicché il ricorrente era espressamente autorizzato alla temporanea occupazione dell'area demaniale, ubicata sul lungomare di Gallipoli, per complessivi mq. 9,85, al fine di poter posizionare un market attrezzato aventi le caratteristiche dell'autorizzazione commerciale rilasciata. Parimenti, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i beni oggetto di contestazione e sottoposti a sequestro non rientrassero tra le opere edilizie che, stante la loro precarietà, non necessitano di permesso a costruire. In tale ambito, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le opere in questione rientrassero tra quelle indicate nell'art. 3 comma 1 lettera e5) del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo, al contrario, destinate ad un uso temporaneo, esercitando, il ricorrente l'attività commerciale per brevi periodi nell'anno. Difetterebbe infine, l'elemento soggettivo, avendo ritenuto, il Chetta, sufficiente la presentazione di una DIA come richiestogli dagli enti preposti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093),

5. Così specificato l'ambito del sindacato del giudice di legittimità in materia cautelare, il ricorso è sotto tutte le prospettazioni difensive, manifestamente infondato.

Quanto alla sussistenza del *fumus commissi delicti* evidenzia, in primo luogo, il Collegio, che il riferimento alla proroga della concessione alla temporanea occupazione dell'area demaniale, ubicata sul lungomare di Gallipoli, per complessivi mq. 9,85, al fine di poter posizionare un market attrezzato aventi le caratteristiche dell'autorizzazione commerciale rilasciata, non è pertinente, dal momento che ciò che è contestato al ricorrente è l'occupazione del suolo demaniale per ulteriori mq. 6,65 – da cui la contestazione di cui agli artt. 54-1161 cod. nav.- e per effetto del posizionamento di opere che, in aggiunta al posizione del veicolo, per la loro caratteristica intrinseca era <sup>va</sup>funzionali ad un uso non meramente temporaneo e, come tali, necessitavano di permesso a costruire e rilascio di autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadenti su bene tutelato paesaggisticamente.

6. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto configurabile la contestazione di cui all'art. 44 lett. c) cit. per la quale assume rilievo, come risulta chiaramente dal provvedimento impugnato, da un lato l'esistenza delle opere come descritte nel par 1.1. (veicolo attrezzato per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, bancone su ruote di dimensioni di mq. 0,66, pannello posto a delimitazione dell'area compresa tra il veicolo e il muro adiacente, pedana sopraelevata con annesso bancone munito di braciere, recinzione metallica rivestita da canne con copertura in telo a protezione di un ulteriore superficie di mq. 6,65, ove risultano collocati due bidoni, due frigoriferi, due tavolini, due bombole di gas gpl, una delle quali collegate al veicolo a sua volta connessa al quadro elettrico posizionato lungo la predetta rete metallica), essendo opere per le quali era necessario il permesso a costruire ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e5) del d.P.R. n. 380 del 2001, non trattandosi di opere precarie, bensì di opere avente uso non meramente temporaneo. Opina il ricorrente che le opere in questione, aventi carattere di stagionalità poiché destinate ad un uso temporaneo per brevi periodi, non necessitino di permesso a costruire.

Tale prospettazione è manifestamente infondata, in quanto contraria all'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che ritiene il permesso di costruire sia senz'altro richiesto per l'esecuzione di opere stagionali, differenziandole da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. In materia edilizia, al

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale  


fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione.

L'opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti, destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell'anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire (*ex multis* Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e altro, Rv. 267759; Sez. 3, n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243; Sez. 3, n. 236 del 13/06/2011; Sez. 3, n. 22868 del 13/06/2007, Mulas, Rv. 233926), da cui la configurazione del reato urbanistico e del correlato reato paesaggistico, stante l'assenza di autorizzazione paesaggistica.

Allo stesso modo non è invocabile la buona fede per l'esclusione del dolo del reato sul rilievo che il Chetta avrebbe ritenuto sufficiente la presentazione di una DIA, come richiestogli dagli enti preposti.

Sul punto osserva, il Collegio, che è rimasta priva di allegazione l'affermazione secondo cui gli enti preposti avrebbero ritenuto sufficiente la presentazione della DIA per la specifica tipologia di opere, e sotto questo profilo il ricorso è generico; non di meno, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, grava sull'agente una presunzione di conoscenza della legge, che può essere superata, secondo l'interpretazione avallata dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, pronunciata in relazione alla previsione dell'art. 5 cod. pen., solo nei casi di oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto, non dovendo, l'inevitabilità dell'errore sul divieto essere commisurata alla stregua di criteri cd. soggettivi, una condizione, nella specie, pacificamente non ravvisabile.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/04/2019